



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

Provincia di Pescara

CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO ASCENSORE EDIFICIO EX SGARONI.

Art. 1 NORME DI APPALTO

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto di cui al presente capitolato sono regolati:

- dalle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di appalti e servizi, in particolare dal D.lgs. n. 36/2023 e i suoi allegati;
- dal D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si richiamano in particolar modo, senza escludere altre normative applicabili qui non citate:

- disposizioni in materia di tutela della privacy del GDPR (Regolamento Europeo 2016/679)";
- Legge 5 marzo 1990, n. 46/90 - "Norme per la sicurezza degli impianti" per le parti ancora applicabili;
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - "Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione art. 1 della legge n. 123 del 03/08/2007 in materia di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Testo Unico sulla Sicurezza) e seguenti modificazioni;
- prescrizioni e raccomandazioni del locale comando dei Vigili del Fuoco;
- prescrizioni e raccomandazioni dell'Ente erogatore dell'Energia Elettrica;
- prescrizioni e raccomandazioni della competente ASL e INAIL ex ISPESL;
- prescrizioni e raccomandazioni dell'Organismo di Certificazione Notificato incaricato della verifica biennale ai sensi del D.P.R. 162/99.

Ogni normativa richiamata si intende aggiornata con eventuali successive integrazioni e modifiche.

L'elenco sopra riportato è a titolo indicativo e non esaustivo. La Ditta Appaltatrice è quindi tenuta ad osservare ogni prescrizione vigente al momento dell'effettuazione delle prestazioni per gli impianti affidati in manutenzione, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata sopra citata o meno.

Costituisce specifica responsabilità della Ditta Appaltatrice la rilevazione in sede di controllo di ogni eventuale situazione di difformità rispetto alle prescrizioni normative, che dovrà essere immediatamente segnalata al Comune.

Art. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di vigilanza di n.1 ascensore esterno installato nei pressi dell'edificio denominato "Ex Sgaroni" di proprietà del Comune di Città Sant'Angelo.

Per l'impianto di trasporto in esercizio pubblico è predisposto un servizio di vigilanza, consistente nel presidio visivo delle stazioni, di monte e di valle, dell'interno della cabina e della linea di corsa attraverso apposito impianto di videosorveglianza localizzato costituito da n. 3 telecamere, collegato a stazione operativa con relativo monitoraggio da remoto (presso il Comune di Città Sant'Angelo in qualità di

soggetto Esercente) per attivazione allarmi di soccorso, comprensivo della connessione e trasmissione dati dalla rete fibra ottica alla centrale operativa. Il sistema di videosorveglianza consente di controllare la regolarità del servizio ed in caso di disservizio e/o chiamata dei Viaggiatori, chiede l'immediato intervento del Conducente.

Gli orari stabiliti per il funzionamento degli impianti sono i seguenti:

- per il periodo estivo (dal 1° giugno al 30 settembre)
impianti chiusi dalle ore 24:00 alle ore 5:00
- per il periodo dal 1 ottobre al 31 maggio impianti chiusi dalle ore 22:00 alle ore 6:00.

Negli orari stabiliti di funzionamento degli ascensori, l'operatore economico dovrà garantire:

dovrà essere svolta secondo le seguenti modalità minime:

- di Televisione a Circuito Chiuso e delle segnalazioni di allarme alla Centrale Operativa dell'operatore economico; gli oneri relativi alla connettività dovranno essere sostenuti dall'operatore economico
- servizio di monitoraggio tecnico da remoto attivo 24 ore su 24 del regolare funzionamento dell'impianto di Televisione a Circuito Chiuso;
- servizio di video verifica del sito della Centrale Operativa dell'o.e. a fronte delle segnalazioni di allarme o emergenza;
- sorveglianza del sito attraverso n. 5 videoronde al giorno effettuate dalla Centrale Operativa dell'operatore economico;
- connessione dati e VPN verso Centrale Operativa, per trasmissione video e citofonia comprensiva di apparecchiatura di Networking;
- connessione GSM/GPRS unità periferica Proteus, per trasmissione segnalazione SOS alla Centrale Operativa;
- assistenza impianto TVCC, comprensivo di riparazioni (esclusi interventi riparatori per manomissioni, cause di forza maggiore) e pezzi di ricambio, con almeno n. 2 visite di manutenzione programmate.

Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo posto a base di gara è stabilito in € _____, I.V.A. 22% esclusa, di cui € _____ per oneri per la sicurezza.

Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta della Ditta aggiudicataria.

Il corrispettivo contrattuale si intende comprensivo di tutti gli oneri di cui ai successivi articoli 5 e 13.

Art. 4 DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto avrà durata annuale, con decorrenza dalla data del verbale di consegna di cui all'art. 6, del presente capitolato.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, ai sensi D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 al rinnovo del contratto in argomento, per ulteriore annualità.

Il rinnovo verrà formalizzato mediante determinazione del Responsabile del procedimento agli stessi patti e condizioni del contratto principale.

Art. 5 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Tutto il personale impegnato nel servizio deve svolgere i propri compiti rigorosamente e in conformità al presente Capitolato, nonché alle specifiche direttive impartite dalla Direzione di esecuzione del contratto.

In particolare, il personale impegnato nel servizio deve:

- a) indossare sempre, durante l'orario di lavoro, la divisa aziendale;

- b) all'inizio dell'esecuzione dell'appalto prendere contatti, con il Direttore dell'Esecuzione del contratto per la consegna delle chiavi e la definizione del servizio da svolgere presso la medesima Struttura, definito da apposite note di incarico;
- c) impedire l'accesso a persone sospette, venditori ambulanti, addetti al volantinaggio e comunque a persone non autorizzate;
- d) allontanare eventuali animali randagi, nel rispetto delle vigenti norme a tutela degli animali.
- e) intervenire tempestivamente in caso di arresto dell'ascensore e allertare l'impresa manutentrice ovvero, se necessario, i Vigili del Fuoco;
- f) comunicare alla Stazione appaltante e, per essa, ai funzionari preposti, immediatamente e tramite il Direttore dell'Esecuzione del contratto, ogni avvenimento o situazione anomala o inusuale;
- g) annotare su apposito registro ogni eventuale anomalia o problema verificatasi durante il turno di servizio, nonché il nominativo del personale che ha individuato il problema suddetto;
- h) essere munito di opportuno badge/tessera di riconoscimento, ben visibile, conforme a quanto previsto dall'art. 18, co. 1, lett. u), D. Lgs. n. 81/08 e dall'art. 5, L. n. 136/10;
- i) comunicare tempestivamente, e comunque non oltre sei ore, al Direttore dell'Esecuzione del contratto o ad altro dipendente preposto qualsiasi anomalia riscontrata nell'espletamento del servizio (furti, danneggiamenti, intrusioni, odori anomali etc.) e relazionare per iscritto sull'accaduto;
- j) registrare il proprio nominativo su apposito "Registro di presidio", predisposto a cura della Ditta per ciascun Presidio e vidimato dal Direttore dell'esecuzione, sul quale deve essere indicata data e orario d'inizio e fine del servizio, nonché eventuali anomalie riscontrate.

Art. 6 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del servizio avrà inizio dopo la stipula del relativo contratto. L'avvio dell'esecuzione del contratto avverrà con la firma d'apposito verbale redatto dal direttore della esecuzione e sottoscritto dalla ditta appaltatrice del servizio. Dalla data del suindicato verbale inizierà il servizio, secondo le istruzioni e le direttive fornite dal Direttore dell'esecuzione.

Si applica la normativa di cui all'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023 qualora l'avvio della esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto ai termini prescritti, per fatto o colpa dell'Ente.

Art. 7 ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

La stazione appaltante, si riserva la facoltà di autorizzare l'avvio del servizio prima della stipula del contratto, dopo che sia divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva. In tal caso la stazione appaltante può ordinare l'inizio del servizio alla Ditta appaltatrice, che deve dare immediato corso allo stesso attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore della corretta esecuzione del contratto.

In caso di mancata stipulazione del contratto, la Ditta appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito.

Art. 8 PAGAMENTI DEL SERVIZIO

I pagamenti in acconto del corrispettivo saranno liquidati, salvo eventuali detrazioni dovute ad inadempienze, in **due rate semestrali** posticipate, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, nonché previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed emissione di regolare fattura.

È facoltà della Ditta appaltatrice presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

La Stazione appaltante si riserva trenta giorni per il pagamento delle fatture a decorrere dal giorno dell'acquisizione in atti delle stesse. In caso di ritardato pagamento si applica la normativa di cui al D.lgs. n. 231/2002.

Art. 9 ADEGUAMENTO DEI PREZZI

E prevista la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Art. 10 ADEMPIMENTI DELLA DITTA APPALTATRICE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1La Ditta, prima di iniziare il servizio, è tenuta a comunicare i seguenti dati:

- a. recapito di posta elettronica e di PEC;
- b. numero di fax;
- c. numero di telefono fisso, attivo 24 ore su 24, per le chiamate d'emergenza;
- d. numero di telefono cellulare del Responsabile del Servizio, attivo 24 ore su 24, per le chiamate d'emergenza.

La Ditta, prima di iniziare il servizio, deve comunicare i dati del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, e specificamente quelli di seguito indicati:

- a. nominativo;
- b. recapito di posta elettronica e di PEC nominativa se attiva;
- c. numero di fax;
- d. numero di telefono fisso;
- e. numero di telefono cellulare, attivo 24 ore su 24, per le chiamate d'emergenza.

La Ditta appaltatrice, prima di iniziare il servizio, deve comunicare i dati del proprio Responsabile del Servizio, e specificamente quelli di seguito indicati:

- a. nominativo;
- b. recapito di posta elettronica e di PEC nominativa se attiva;
- c. numero di fax;
- d. numero di telefono fisso attivo 24 ore su 24 per le chiamate d'emergenza;
- e. numero di telefono cellulare, attivo 24 ore su 24, per le chiamate d'emergenza.

Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la Ditta e la Committente devono essere in lingua italiana.

Il Responsabile del Servizio, che dovrà parlare e scrivere correntemente la lingua italiana, deve essere costantemente reperibile per l'intera durata del servizio, garantendo:

- a. la propria disponibilità al contatto continuo con funzionari del committente preposti alla gestione tecnica e amministrativa del servizio;
- b. il puntuale svolgimento delle attività nei tempi e secondo le modalità previste nel presente Capitolato;
- c. che il personale sia adeguatamente addestrato a svolgere i servizi appaltati;
- d. da parte del personale, norme di comportamento consone alle esigenze del committente;
- e. la segnalazione tempestiva al Direttore dell'esecuzione di eventuali cause di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento dei servizi.

Il Responsabile del servizio rappresenta la Ditta per tutte le comunicazioni di ordine tecnico e operativo inerente al servizio, e pertanto tutte le comunicazioni e/o richieste a esso rivolte s'intendono utilmente effettuate alla Ditta.

La Ditta, inoltre, prima di iniziare il servizio deve:

- a. fornire, a proprie spese, al proprio personale impiegato nel servizio, le divise aziendali che dovranno essere identiche per tutti;
- b. comunicare per iscritto all'ufficio direzione del contratto del committente i nominativi delle persone impiegate nel servizio; ogni eventuale successiva modifica devono essere altresì immediatamente comunicate;
- c. trasmettere i relativi Modelli UNILAV del personale impiegato nel servizio e le relative modifiche.

La Ditta è tenuta a esibire i certificati aggiornati del casellario giudiziale e carichi pendenti del personale che destinerà al servizio presso la Committente

La Ditta è tenuta chiedere la regolare autorizzazione da parte del competente Ispettorato del Lavoro, per quanto esplicitamente contemplato dall'art. 5, lett. g), Legge n. 1369/1960.

La Ditta è tenuta, inoltre, ad allontanare quegli addetti al servizio, i quali o per cattivo contegno o per incapacità o inidoneità, a insindacabile giudizio del Committente non fossero ritenuti idonei.

L'inosservanza di tali disposizioni può essere considerata dalla Committente una grave violazione del presente Capitolato, con conseguente risoluzione unilaterale del contratto, fatti salvi i maggiori danni.

La stazione appaltante è sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato per contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni ed ogni adempimento, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

Art. 11 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

La Ditta è tenuta ad utilizzare, per l'esecuzione del servizio, esclusivamente personale regolarmente assunto, adeguato per numero e qualificazione professionale alle esigenze del committente. Per il personale inquadrato secondo C.C.N.L. a cui aderisce l'aggiudicataria, essa è tenuta ad applicare scrupolosamente le norme previste dal citato Contratto collettivo.

Alcun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Committente e il personale addetto al servizio assunto dall'appaltatore, sotto la cui diretta ed esclusiva responsabilità rimane detto personale.

E' obbligatoriamente richiesto al personale addetto al servizio di parlare correntemente la lingua italiana e vestire sempre, nell'espletamento dello stesso, la divisa aziendale; deve inoltre osservare scrupolosamente le norme vigenti negli immobili della Stazione appaltante, mantenendo costantemente un contegno irreprensibile, improntato alla massima correttezza e cortesia verso il personale, i collaboratori e l'utenza del committente, mantenendo atteggiamenti appropriati alla funzione svolta, a tutela dell'immagine del Comune di Città Sant'Angelo ed a garanzia della qualità del servizio reso all'utenza.

La Ditta s'impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle leggi vigenti in materia di assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, tubercolosi, malattie professionali, disoccupazione, infortuni, ecc.) e dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, assegni familiari, integrazioni salari, assicurazioni, malattie, etc.

La Ditta ha inoltre a proprio esclusivo carico, l'onere di risarcire la stazione appaltante per i danni materiali e morali causati da negligenza nello svolgimento del servizio.

Art. 12 SOSPENSIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi previsti dall'art. 121, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023.

Fuori dai casi previsti al comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessita, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 13 TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione del servizio di manutenzione che forma oggetto del presente capitolato, la Ditta si obbliga ad osservare tutte le norme, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale. Deve altresì applicare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore stipulate dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle organizzazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

La Ditta si obbliga, altresì, ad applicare i contratti suddetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Qualora, per il pagamento in acconto del corrispettivo, per l'emissione del certificato di regolare esecuzione e per la verifica di conformità il responsabile della corretta esecuzione del contratto acquisisca il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente contratto, il medesimo tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate, mediante il documento unico di regolarità contributiva, sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 14 DANNI AI MATERIALI, ALLE PERSONE ED ALLE COSE

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno, anche involontariamente, che per fatto proprio, dei suoi agenti ed operai, fosse arrecato al materiale comunque appartenente al Comune, alle cose ed alle proprietà private, nonché alle persone.

Dei danni riguardanti il materiale appartenente alla Stazione appaltante, risponderà assumendone a suo carico il restauro e le sostituzioni, ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento.

Per i danni comunque arrecati alle cose od a proprietà private, nonché alle persone, la Ditta assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, restando esonerata la Stazione appaltante da ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio.

Sono espressamente esclusi dalla responsabilità della Ditta i disservizi ed i danni causati da terzi o dagli utenti per cattivo uso o manomissione dell'impianto, nonché i disservizi ed i danni derivanti da infiltrazione d'acqua, incendi, anomalie nell'erogazione dell'energia elettrica di F.M., nonché quelli derivanti da causa di forza maggiore, comunque, al di fuori del controllo della Ditta.

Art. 15 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio fa interamente carico alla Ditta appaltatrice compresa quella per danni cagionati al patrimonio immobiliare del Comune nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio.

La ditta affidataria è responsabile per danni cagionati a terzi, in proprio o tramite il proprio personale dipendente nel corso dell'espletamento del servizio.

La responsabilità su indicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dalla gestione del servizio, saranno coperte da polizza assicurativa, che la ditta appaltatrice dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose.

La suddetta polizza deve:

- prevedere un massimale unico minimo di euro 5.000.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di responsabilità civile presso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di euro 2.500.000,00, per sinistro e di euro 1.000.000,00, per persona;
- essere stipulata ed esibita alla stazione appaltante entro la data di avvio del servizio;
- avere durata non inferiore a quella del contratto.

Art. 16 SICUREZZA

L'appalto è soggetto alle norme vigenti sulla sicurezza.

L'Impresa Aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela dei lavoratori.

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, l'impresa si impegna inoltre ad effettuare un sopralluogo presso le sedi oggetto

dell'appalto congiuntamente al Responsabile della sede, nonché a partecipare alla riunione di cooperazione e coordinamento ed a sottoscrivere il relativo verbale.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara, saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro delle sedi in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

L'impresa aggiudicataria è comunque tenuta ad osservare ed applicare, in corso di esecuzione del servizio, tutte le misure individuate dal datore di lavoro della/e sede/i oggetto del servizio, finalizzate a eliminare o ridurre i rischi da interferenza ed a garantire la sicurezza del personale e degli utenti.

I rischi specifici presenti in ogni sede sono valutati nell'apposito documento di valutazione del rischio (DVR), predisposto dal datore di lavoro competente per la sede presso la quale verrà svolta la prestazione oggetto dell'appalto; il medesimo è consultabile previa richiesta al Datore di Lavoro competente della sede. L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre fornire la documentazione relativa alla formazione del personale che sarà utilizzato per l'esecuzione del servizio, inerente agli aspetti ambientali, connessi alla salute ed alla sicurezza con particolare riguardo al dosaggio dei prodotti chimici, alle tecniche di pulizia, ai rischi per la salute ed ai criteri della raccolta differenziata dei rifiuti. La formazione dovrà essere effettuata prima dell'inizio del servizio e dovrà essere integrata in caso di rilevante progresso della tecnica o cambiamento della normativa.

Art. 17 DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'appaltatore nei confronti del Comune contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 6 del D.lgs. n. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 18 PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante, a seguito di relazione del Responsabile del Servizio, potrà, in caso di disservizio o di inadempimento del presente contratto, applicare una penale da € 300,00 a € 3.000,00, da dedursi senza altra formalità dalla prima rata di pagamento successiva alla contestazione del disservizio o dell'inadempimento. In particolare, sarà addebitato alla ditta la penale di € 300,00 nel caso in cui si pervenga al fermo dell'ascensore a seguito di verbale negativo da parte dell'Ente preposto al controllo degli impianti.

Se nel corso del triennio dovessero essere redatti tre verbali negativi all'esercizio degli impianti ascensore, per cause imputabili alla Ditta manutentrice, la stazione appaltante provvederà "ipso facto" alla risoluzione contrattuale del servizio, con incameramento della cauzione.

Il contratto potrà essere risolto immediatamente dalla Stazione appaltante nel caso in cui, a seguito di diffida, la ditta non provvedesse alle necessarie e prescritte manutenzioni degli impianti od altre operazioni oggetto del presente capitolato.

In tale eventualità la Ditta è tenuta alla rifusione delle spese e dei danni che avesse subito la Stazione appaltante, che potrà rivalersi sugli eventuali crediti della Ditta, nonché sulla cauzione.

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli dall'Amministrazione;
- l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive;

Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- p) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- q) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- r) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento del servizio e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

Art. 19 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie inerenti al presente contratto o comunque ad esso riconnesse, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità esecuzione e risoluzione, le parti pattuiscono che è competente il foro di Pescara.

Art. 20 RINVIO

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato vanno osservate le disposizioni dettate in materia dal Codice Civile e le norme di legge in vigore.